



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI GENOVA**

Il Giudice Monocratico di Genova - 5<sup>a</sup> Sezione Civile del Lavoro  
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa da

**CIARAMITARO ORNELLA**  
**CHIESA SARA**  
**CONIGLIO EMANUELA**

elettivamente domiciliate presso l'avv. BUFFA MATTEO che la/o  
rappresenta per mandato a margine del ricorso

**RICORRENTI**

**CONTRO**

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** ,  
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA presso l'avv. LO  
SCALZO CHRISTIAN che la/o rappresenta per mandato a margine della  
memoria di costituzione

**CONVENUTO**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda attorea risulta infondata.

La normativa, di fonte legale, di riferimento è costituita dall'art 2 legge  
n.297/1982 che recita:

E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di  
garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al



datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori.

Nel caso oggetto di cognizione, le ricorrenti allegano che il loro rapporto di lavoro, a far data dal 10/01/2013, è transitato dalla società STEFAN srl, dichiarata in stato di insolvenza, alla società RISPARMIO CASA INVEST; né le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della illegittimità ovvero dell'inefficacia della cessione dell'azienda cui le lavoratrici erano addette.

Pertanto deve rilevarsi che nell'azione promossa è carente il fondamentale presupposto, richiesto dalla normativa legale per l'accesso al pagamento delle tre ultime mensilità inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, costituito dall'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, posto che il rapporto è pacificamente proseguito senza soluzione di continuità; del resto anche le buste paga in atti confermano che la società dichiarata in stato di insolvenza non ha risolto i rapporti di lavoro controversi.

Il giudicante aderisce per quanto esposto, alla sentenza n 19277/18 emessa dalla Suprema Corte che ha sancito che il richiamo all'art. 2120 cod. civ., dunque, costituisce l'oggetto dell'obbligo assicurativo pubblico mediante rinvio alla disciplina contenuta in tale disposizione e rende palese la necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del Fondo, che : sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 cod. civ. in capo al datore di lavoro;



che egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza. Dunque, sempre ai sensi del disposto dell'art. 2120 cod. civ. citato è necessario, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il ricorso non è pertanto meritevole di accoglimento; l'esistenza nel panorama giurisprudenziale di pronunzie di segno opposto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

definendo il giudizio

Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di lite;

riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.

Genova 13/12/2018

Il Giudice  
Alessandro Barenghi

